

VISITE FISCALI INPS IN MALATTIA: REPERIBILITÀ E REGOLE

La visita fiscale INPS ai dipendenti in malattia può essere inviata tutti i giorni, festivi compresi, negli orari previsti dalle fasce di reperibilità specifiche per il settore pubblico e privato (anche in part-time), con disposizioni ulteriori in caso di smart working.

Le regole, tuttavia prevedono specifiche deroghe. Sono anche previste procedure su misura per casi particolari come il prolungamento della malattia o la guarigione anticipata.

In tutte le fattispecie di visita medica fiscale INPS, disposta d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, **sono applicabili sanzioni per assenze ingiustificate.**

FASCE DI REPERIBILITÀ

Le visite fiscali di controllo domiciliare sono effettuate dagli ispettori INPS nei casi di assenza dal lavoro per malattia, prevedendo specifici vincoli a cui è soggetto il lavoratore in materia di reperibilità.

Le fasce di reperibilità sono diversificate per lavoratori del settore pubblico e del privato:

- ☛ dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per il pubblico impiego;
- ☛ **dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per i dipendenti privati.**

Il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all'INPS il controllo del dipendente in malattia mediante visita fiscale fin dal primo giorno di assenza. Iniziativa che può essere presa anche direttamente dall'Istituto.

VISITE FISCALI E PUBBLICO IMPIEGO

Ricordiamo che per il pubblico impiego le regole per le visite fiscali sono cambiate nel 2018, con l'entrata in vigore del *decreto n. 206/2017* che ha stabilito nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia, imponendo un giro di vite in materia di reperibilità, con l'obiettivo di contrastare l'assenteismo nella Pubblica Amministrazione.

VERBALE DI ACCERTAMENTO

In tutti i casi di visita, il medico fiscale dovrà redigere **un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata** da trasmettere per via telematica all'INPS e al datore di lavoro (una copia viene messa a disposizione anche del dipendente).



Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico deve annotarlo sul verbale, farlo sottoscrivere dal dipendente e invitare lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne tempestivamente notizia all'INPS e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.

VISITE RIPETUTE E NEI FESTIVI

La visita fiscale può essere disposta più volte anche nei festivi, oppure con cadenza sistematica e ripetitiva anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale.

PATOLOGIE GRAVI, TERAPIE E INVALIDITÀ

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da patologie gravi bisognose di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab.E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.

DOMICILIO

In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, **è compito del dipendente ammalato comunicare all'Ufficio dove presta servizio tale indirizzo di reperibilità**, sarà poi l'Ufficio a darne comunicazione immediata all'INPS.

Per supportare tale procedura, è stato istituito un apposito servizio telematico INPS per aggiornare la reperibilità in riferimento ad un certificato di malattia in corso di validità.

ASSENZA

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avvisa il datore di lavoro e lascia presso il domicilio conosciuto, l'invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

ASSENZA GIUSTIFICATA

In caso di assenza alla visita fiscale il lavoratore può presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una **lettera di giustificazione per l'assenza alla visita fiscale**. Sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati le assenze possono essere giustificate in caso:

- ✚ causa di forza maggiore;
- ✚ situazioni che hanno reso necessaria l'immediata presenza del lavoratore altrove;
- ✚ visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Ciascuna motivazione andrà opportunamente documentata.

GUARIGIONE ANTICIPATA

Se il dipendente guarisce prima rispetto ai giorni di prognosi, va fornito un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l'iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza). In merito precisiamo che:

- ✚ la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un **adempimento obbligatorio da parte del lavoratore**, sia nei confronti del datore di lavoro – che senza certificato di rettifica non può consentire al lavoratore la ripresa delle sue normali mansioni (art. 2087 del codice civile) – sia nei confronti dell'INPS;
- ✚ la rettifica deve essere trasmessa prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa;
- ✚ il certificato di rettifica della data di prognosi inizialmente stabilita deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

PROLUNGAMENTO MALATTIA

Nel certificato telematico, il medico curante inserisce una data di fine prognosi che, in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia. Una data che il medico stabilisce in via previsionale e che quindi è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione. In entrambi i casi la variazione deve essere segnalata all'INPS. Nel caso specifico di un prolungamento sarà necessario il rilascio di uno o più certificati medici di continuazione.

SANZIONI

In caso di assenza non giustificata alla visita fiscale INPS, sono previste sanzioni pari al:



- ✚ 100% dell'indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di prima assenza;
- ✚ 50% del restante periodo per la seconda assenza;
- ✚ 100% dell'intera indennità per irreperibilità alla terza visita.